



COMUNE di VALLE CASTELLANA
Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
COMUNALE IN MODALITA' DI VIDEOCONFERENZA**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 08.04.2022

Sommario

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Modalità di svolgimento

Art. 3 – Validità della seduta

Art. 4 – Verbalizzazione e votazione

Art. 5 – Norme finali

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento comunale è adottato ai sensi e per gli effetti dell'autonomia normativa attribuita alla Giunta Comunale, in forza del combinato disposto degli articoli 7 e 89 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, riconducibile, in dettaglio, all'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta all'Ente anche dal vigente Statuto Comunale.
2. Il presente regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento, in videoconferenza, delle sedute della Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza, fatti comunque salvi i principi generali costituzionali di trasparenza dell'azione amministrativa e di partecipazione degli organi di indirizzo politico alle attività istituzionali dell'Ente stabilite dalla vigente normativa.
3. Per seduta in videoconferenza si intende la riunione della Giunta Comunale debitamente convocata dal Sindaco in tale modalità, anche per le vie brevi, in cui è previsto che il Sindaco, i componenti della Giunta ed il Segretario Comunale partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sala ove normalmente si riunisce la stessa o dal luogo fissato per la seduta.
4. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità previste nei successivi articoli.

Articolo 2– Modalità di svolgimento

1. L'attivazione in forma telematica delle sedute della Giunta Comunale, avviene mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.
2. La seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza.
3. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, in quanto al momento della convocazione della seduta, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione.

Articolo 3– Validità della seduta

1. La seduta di Giunta comunale in videoconferenza avviene esclusivamente tra Sindaco, Assessori e Segretario comunale, ed eventuali Responsabili se necessario, in seduta segreta senza forme di pubblicità (i partecipanti devono dichiarare di essere i soli presenti alla videoconferenza).
2. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire

alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

3. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

4. Il Segretario comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000.

5. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti (secondo i quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge).

Articolo 4– Verbalizzazione e votazione

1. La documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa agli Assessori nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e – mail o pec all'indirizzo eletto dall'Assessore, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta .

2. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Sindaco, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio.

3. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza le proposte di delibere che prevedono la votazione a scrutinio segreto.

4. Al termine della votazione il Sindaco dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.

5. La seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione.

6. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza.

7. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale e secondo le modalità sopra indicate.

8. Qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza.

Articolo 5– Norme finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato. Esso andrà a sostituire ogni altra disposizione del Comune di Valle Castellana previgente in materia e in contrasto con lo stesso.

